

Numero della proposta

244

W.B.

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 133^o.

Proposta di Legge presentata nella tornata del 3. luglio 1868.
dal Ministro dell' Interno Finanza

O G G E T T O

Relatore Vacchelli

Approvata nella tornata del 1. Giugno 1869.

SESSIONE 1867-68.

N. 211-A

PRIMA DELLA X LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei deputati

**Maiorana Benedetto, Arrigossi, Sartoretti, Donati,
Vacchelli, Piroli, Solidati, Morpurgo, Ricci**

sul progetto di legge presentato dal ministro dell'interno
di concerto col ministro delle finanze

nella tornata del 7 luglio 1868

**Disposizioni della legge sulle pensioni a favore della vedova
o in difetto della prole minorenne dell'impiegato civile
morto in servizio comandato o in conseguenza di esso.**

Tornata del 20 maggio 1869

SIGNORI! — Le ragioni di convenienza e di equità esposte nella relazione ministeriale a sostegno di questo progetto di legge, a favore delle vedove e dei figli degli impiegati morti in servizio comandato od in conseguenza immediata di esso, trovarono concorde consenso negli uffici; e pertanto crediamo ulteriorne diffonderci a ragionare più largamente dei concetti che ispirarono le proposte sulle quali abbiamo l'onore di riferire.

Fu nostra cura cercare quale sia la maggiore spesa che per effetto di questa legge dovrà sostenersi dallo Stato; ma per buona parte dei casi a cui essa si riferisce, mancava affatto in alcune parti d'Italia ogni provvedimento, per cui non ne rimasero memoria o notizie negli atti del Governo facilmente rinvenibili, se non per quelle famiglie che ottennero speciali sussidi. Ad ogni modo le indagini fatte ci persuadono non lontani dal vero, almeno per ciò che riguarda l'annuo peso dei futuri bilanci, i dati offertici dal Ministero, in

base ai quali si prevede, diffalcati i sussidi in corso che verrebbero a cessare, una spesa annua di circa lire 8000 che si estinguerebbero poi gradatamente come tutti gli altri consimili assegni per pensioni; ed una spesa straordinaria per il pagamento degli arretrati che, detto l'ammontare dei sussidi sin qui pagati, giungerebbe fino a tutto il primo semestre del corrente anno ad una somma di circa lire 40,000.

Ma poichè questi assegni non derivano da un obbligo del Governo correlativo a veri e propri diritti spettanti alle persone interessate; noi, anche per la situazione in cui giacciono le finanze nazionali, non troviamo conveniente di ammettere oltre alla concessione del sussidio, la retroattività di questa legge, facendone risalire gli effetti sino all'epoca in cui fu nel 1864 promulgata la legge sulle pensioni agli impiegati civili; ciò che sarebbe disforme così dalla natura del provvedimento diretto a porgere un sussidio pei bisogni annuali di queste famiglie, come dalle massime

generalmente adottate quante volte la Camera ha rimesso in corso od aumentati stipendi e pensioni per ingiuste cause, in un tratto di tempo sospesi o dimessi: e veramente forse il secondo articolo del progetto ministeriale propose di far decorrere l'applicazione della legge dalla promulgazione di quella sulle pensioni sancita nel 1864, principalmente perchè presentato la prima volta pochi giorni dopo che dessa veniva sanzionata, e quindi quando si poteva prevedere che questa legge sarebbe stata attuata in tempo assai vicino al giorno da cui si voleva fare decorrere la sua efficacia.

Oltre alla modificazione conseguente a quest'ordine di idee abbiamo introdotta nel primo articolo una breve aggiunta per meglio chiarire l'applicazione della legge nelle provincie venete; e siccome per essa tornerebbero inutili particolari spiegazioni, senza più vi preghiamo di volere approvare il progetto di legge quale venne dalla vostra Commissione modificato.

VACCHELLI, relatore.

~~PROGETTO DEL MINISTERO~~

~~Art. 1.~~

Le disposizioni della legge sulle pensioni agli impiegati civili e loro famiglie che riguardano la vedova, o in difetto la prole minorenne dell'impiegato che ha perduto la vita in servizio comandato, o in conseguenza immediata del suo servizio, si applicheranno, sovra domanda dell'interessato, pei consimili casi avvenuti dopo la costituzione del regno d'Italia e prima della promulgazione di detta legge.

~~Art. 2.~~

La decorrenza dei nuovi assegni comincerà dal giorno della mentovata promulgazione, cessando nel medesimo quelli minori che fossero stati conceduti in virtù delle leggi precedenti.

~~PROGETTO DELLA COMMISSIONE~~

~~Art. 1.~~

Le disposizioni della legge 14 aprile 1864, numero 1731, sulle pensioni agli impiegati civili e loro famiglie che riguardano la vedova, o in difetto la prole minorenne dell'impiegato, che ha perduto la vita in servizio comandato o in conseguenza immediata del suo servizio, si applicheranno sopra domanda dell'interessato pei consimili casi avvenuti dopo la costituzione del regno d'Italia e prima della promulgazione di detta legge, e nelle provincie venete dopo la loro annessione allo Stato e prima che venisse ad esse estesa l'applicazione della stessa legge.

~~Art. 2.~~

La decorrenza dei nuovi assegni comincerà dal primo luglio 1869, cessando dallo stesso giorno quelli minori che fossero stati conceduti in virtù delle leggi precedenti, o di particolari concessioni.

*Approvato nella riunione del 1º giugno 1869
Villaverdi*

Leyggiatura X
deligenza del 20^o
di luglio di '74.

Giuliani

Signori Signori La ragione di convenienza
e di equità, opposte nella relazione
ministeriale a sostegno di questo
progetto di legge a favore delle
vedove e dei figli degli impiegati
morti in servizio comandato ad in-
convenienza ~~rispetto~~ immediata di
esso, trovarono concorde consenso
negli uffici e pertanto crediamo
ultraneo difondersi a ragionare
più largamente dei conve-
ni che appuravano le proposte falle
quali abbiamo tenuto di riferire.

Per l'opposizione di proposito
Fa nostra cura cercare quale farà
la maggior spesa che per effetto
di questa legge dovrà sostenersi
dallo Stato; ma per buona parte
dei casi a cui era si riferisce
manca affatto in alcune parti
d'Italia ogni provvedimento
~~per~~
~~di~~
~~di~~

per cui non ~~scopri~~ ne si mappa vo
memoria o notizie degli
atti del giorno, faciliamente
rinvenibili, se non per quelle
famiglie che ottengono speciali
privilegi. — Ad ogni modo
le ricerche fatte ci prospettano
non lontane dal vero, almeno
perciò che riguarda l'anno
presso dei futuri lettori, i
detti offertisi dal ministero
in base ai quali si procedette
~~per~~ ~~l'annuncio~~ ~~dei~~ ~~saluti~~
fasci di m. corso che verrebbero
a ciascuna, una grossa annona
di linea come ~~potrebbe~~
che ~~le~~ ~~quelli~~ si ringraziassero
più gradatamente come fatti
gli altri consunti appurati
per perfissioni; ed una
grossa straordinaria per

payment degli avvistati ~~per~~
~~dedotto i fatti~~
che dedotto l'ammontare
dei puni fu qui pagati
giungerebbe fino a fatto
il primo pomeriggio del corrente
anno ad una somma
di circa lire quattromila

ma poiché questi appunti non
derivavano da un obbligo del
governo correlativo a veri
e propri diritti prettanti alle
persone interpellate; noi anche
per la citazione in cui giudicò
~~furto~~ le finanze nazionali non
troviamo conveniente di
ammettere oltre alla concezione
del furto; ~~ma~~ la retroattività
di questa legge facendone riferire
gli effetti fino all'epoca in
cui fu nel 1866 promulgata
la legge sulle penali agli imprenditori
costituti; ciò che sarebbe di forme
così dalla natura del provvedimento.

Dritto ~~fatto~~ a porgerci una
penale per i saggi annuali de
queste famiglie come dalla
misericordia generalmente adottata
te grande volte la commessa
ha rimesso in corso ad aumentarsi
~~ffigendosi~~ a penali per i saggi
caus ~~oppone~~ ~~diminuiti~~
in un tratto di tempo ~~oppone~~
~~o diminuiti~~, e veramente
forse il secondo articolo del
progetto iniustiziale proponesi
di far decorrere l'applicazione
delle leggi dalla promulgazione
~~di quella~~ nella penali ~~penali~~
~~della legge~~ nel 1864 principialmente perché
presentato la prima volta
pochi giorni dopo che ~~era~~
~~l'effetto~~ veniva sanzionata e quindi
quando si presentava ~~se approvata~~
~~di questa legge in tempo~~
~~che apprezzato.~~
L'attuazione ~~di questa legge sarebbe~~
~~regista da ottime quette alla~~
~~questa fin~~

però si ognidene che questa legge sarebbe
stata attuata in tempo afrai-
vissimo al giorno da cui
si p' voleva far decorso
la più efficacia.

Oltre alla modif'caz'one consigliata
a quest'ordine di idee abbiamo
introdotta nel t. articolo una
buona aggiunta per meglio
chiarezzine l'applicaz'one della
legge nella prov'ne e venetie,
e siccome per ora non vorrebbe-
re possibile far part' delle spiegazioni
in proposito a q' altro
di volere approvare il
progetto di legge quale venne
dalla vostra commissione
modificato

~~✓~~ Dantelli's relazione

16

Projetto delle commissioni

art 1.

Le disposizioni della legge ~~fatta il 16 aprile 1864~~ ~~il 17/11/1864~~
sulle pensioni agli impiegati civili e loro famiglie
che riguardano la vedova o in difetto la posta minore
dell'impiegato che ha perduto la vita in servizio
comandato o in conseguenza immediata del suo servizio
si applicheranno sopra domanda dell'interventato
per i casi accennati dopo la costituzione
del regno d'Italia e prima della promulgazione
di detta legge e nelle province venete dopo
la loro ^{anessione} alla ~~Italia~~ e prima della
che venisse ad esse estesa l'applicazione ~~della~~ della legge
~~precedente~~ ~~la legge~~

art 2.

La decadenza dei nuovi appalti comincia dal 1. luglio
1869 esposto dalla stessa giorno quelli minori
che fanno parte comoditi in vista delle leggi precedenti.

La compagnie i congaft

D'granadis

Majorena Donedda

Anzoffi

Santoni

Zanati

Vacchelli

Tinoli

Soldati

Margato

Freri

N. 219
A

~~Rapporto
sul progetto di legge
per applicare l'
art. 10 della legge n. 10 del 1864
che rende obbligatori
proteggersi dalle
minacce degli
agguati mortali in
pericolo demandato
presso della promozione
di' offerta dopo la approvazione
del reno d'Italia
Commissari~~

Majorana B.
Anzofii Parentale
Sartorelli il 20. May 1869.

Donati

Vucchelli

Piroli

Solidati

Morpurgo

Orsi.

2

Signori

Nella tornata del 18 aprile 1866 l'onorevole ministro
successore^o Piancastelli sottoponeva all' onorevole^o un
disegno di legge che intendeva allez vedere ed ai figli^o
minorenni degli impiegati civili^o morti^o in servizio^o
comandato o in conseguenza immediata^o del loro ser-
vizio^o, prima della promulgazione della legge^o 14 aprile 1866 sulle pensioni^o degli impiegati civili^o
i benefici^o accordati dall' articolo 24 della legge mede-
simas^o per analoghe contingenze. Non essendo mai
giunto^o questo progetto^o stato^o discusso^o, credo dovere avrei^o
riconoscerlo^o per scaduto sommamente giustificato sem-
brano^o le sue disposizioni^o di ogni^o più urgente^o O
il debito^o di afflizione^o lasciate di alcuni^o famiglie
esse sventurate dal sacrificio^o dei loro capi^o alla
della^o del dovere^o.

E' a dimostrare le ragioni^o della^o proposta^o mi
riporta^o le considerazioni^o da cui fu accompagnata
quando^o venne^o la prima volta innanzi^o a voi.

"Sul progetto^o di legge, così il ministro successore^o sulle
pensioni^o agli impiegati^o civili^o e loro^o famiglie^o, i
corrispondenti provvedimenti contemplati^o si sono fatti

M. M. mag

" famiglia dell'impiegato che abbia perduto la vita in
" servizio comandato, o in conseguenza immediata del
" suo servizio, ed è disposto?

" Che la quarta di pensione alla vedova, ed in difetto
" alla prole minorenne, sia equalmente alla metà del
" massimo della pensione calcolata sulla media
" degli stipendii del marito, qualunque sia la durata
" dei servizi di lui (art. 24 del progetto approvato dalla
" Camera dei Deputati il 21 febbraio 1864).

" Due sono i benefici conceduti; il primo consiste
" nel dare la pensione anche qualora il defunto im-
" piegato non avesse avuto il tempo ordinario del servizio,
" cioè 25 anni; il secondo nell'assegnarla in misura
" maggiore, poiché mentre nei casi consueti il massimo
" della pensione è di $4\frac{1}{3}$ dello stipendio medio degli
" ultimi tre anni, in quello della morte per servizio
" la pensione è regata al $6\frac{1}{3}$ del detto stipendio.

" Questi benefici ed insieme giuste disposizioni non si
" potrebbero applicare che in casi posteriori alla promulga-
" zione della legge, restando per gli anteriori le leggi
" vigenti nei soppressi Stati che ora costituiscono il
" Regno d'Italia.

" Ma di queste, soltanto le Direttive Lombarde e i
" Decreti per l'Arapoldano e per il Siciliano contemplano
" espressamente il discorso di caso, le principali modo generali
" le, e concedono $\frac{1}{4}$ dello stipendio, i secondi in modo
" parziale essendo limitati alla circostanza di mor-
" te per ferita combattendo contro il nemico, o nello
" esercizio della forza contro malfattori, su accordo

(P.D.)

„un sesto del stipendio.

„Le Leggi Toscani, Parmensi e Modenesi non ne fanno parola, e nulla si potrebbe concedere se l'impiegato non avesse 10 anni di servizio giusti le due prime, e 15 giusti l'ultima.

„Secondo le patenti Sardes del 1824 e per le leggi Pon. Sificie, la concessione avrebbe luogo per l'applicazione delle regole ordinarie, bastando che le patenti Sardes tra un triennio di servizio ed anche meno, e per le leggi dire Pontificie un anno. Però l'assegno è tenutissimo, oltre minuti di queste, e non può mai toccare il quarto dello stipendio, secondo le patenti Sardes.

„Da queste varie disposizioni deriva che abbiamo famiglia d'impiegati del Regno d'Italia morti per l'adempimento dei loro doveri nel servizio patrio, le quali percepiscono una pensione affatto insufficiente ad alzare che non ne percepiscono punto.

„Ed ancora c'è da osservare che se in un medesimo fatto successe ora la morte di un guardia di sicurezza pubblica di un funzionario civile della medesima, si darrebbe pensione alla famiglia della guardia appunto Regno d'amento 16 febbraio 1860, mentre non se ne potrebbe concedere, per una alla famiglia del funzionario, se questi non avesse la prescritta durata di servizio.

„Se da una parte c'è forse il riconoscere che non incombe al Governo l'obbligo rigoroso di migliorare le condizioni delle mentovate famiglie, dall'altra cappa visibilmente la convinzione di farlo trattandosi di persone nelle più gravi e dolorose circostanze, perché

ma
64

Il progetto di legge presentato - N. 211.
dal Ministro delle Finanze M. G. Sartori
è inviato al Ministro del Lavoro, Guido Giorgi

Per approvazione della legge, nella funzione di prece-
dente alla Udienza di Ufficio, ella quale sono ammesso
dell' impegno cioè morte in servizio comandato
o in amministrazione di Stato.

Torino 12. 7. luglio 1858

« i rispettivi mariti o padri reclamanti del loro doveroso e fedele
« al medesimo si sacrificarono la vita, & di questi i più,
« se non tutti, aggiudicano all'amministrazione dei
« Pubblici Lavori un loro regolamento dovendone occupare
« presentandovi, o Signorissimmo progettista di legge, per quali
« alle famiglie degli impiegati civili morti in servizio
« comandato, o in conseguenza immediata del servizio,
« dopo la costituzione del Regno d'Italia, e prima del
« la promulgazione della nuova legge sulla pensione
« siano poste se le disposizioni di essa legge per
« consimili casi.

Progetto di legge


art. 1°

Le disposizioni della legge sulla pensione agli
impiegati civili e loro famiglie che riguardano la
vedova o in difetto del figlio minore dell'impiegato
che ha perduto la vita in servizio comandato, o in conse-
guenza immediata del suo servizio, si applicheranno
sopra domanda dell'interessato, per consimili casi avve-
nuti dopo la costituzione del Regno d'Italia, e prima
della promulgazione di detta legge.

art. 2°

Le decorrenze dei nuovi assegni cominceranno
dal giorno della menzione appromulgazione, cessan-
do nel medesimo gli scatti minori che fossero stati
conceduti in virtù delle leggi precedenti.

Il Ministro delle Finanze
Giovanni Giorgi


Il Ministro dell'Interno
G. Giorgi


VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

Re d'Italia

26 dito il - Consiglio dei Ministri.

Cabbiamo autorizzato in autorizziamo il Ministro
Segretario di Stato per gli affari dell'Interno a presentare
e sostenere innanzi al Parlamento Nazionale un Progetto
di legge per estendere alle famiglie degli impiegati morti
in servizio comandato o in conseguenza immediata del loro
servizio anziormente alla promulgazione della legge sulle
pensioni degli impiegati civili, il beneficio dell'articolo 34.
della legge medesima. 24 Aprile 1868.

Fatto in Genova anno 5 luglio. 1868.

Vittorio Emanuele II

Lo Giudiceo